

Lettera aperta su corretta applicazione della Direttiva UE 851/2018 anche in Italia nell'emanando MTR-3 per il periodo 2026-2029 da parte di ARERA

Premessa

L'Antitrust nel Rapporto IC49 del 10/02/2016 aveva evidenziato che «...Gli obblighi ambientali europei richiedono ai produttori di imballaggio di farsi carico dei costi di gestione dei loro prodotti una volta diventati rifiuti. Al fine di consentire ai produttori di ottemperare a tali obblighi, il Legislatore italiano ha predisposto un sistema che si basa sul sostanziale monopolio del CONAI e dei consorzi di filiera... Questo modello ha contribuito significativamente all'avvio e al primo sviluppo della raccolta differenziata urbana e del riciclo in Italia. Ma ormai sembra aver esaurito la propria capacità propulsiva e produce risultati non più al passo con le aspettative. **Il finanziamento da parte dei produttori (attraverso il sistema CONAI) dei costi della raccolta differenziata non supera il 20% del totale, laddove invece, dovrebbe essere per intero a loro carico ...».**

Nella maggior parte delle altre nazioni europee tale costo viene invece quasi interamente assunto dai produttori di imballaggi, secondo il principio di Responsabilità Estesa del Produttore (di seguito EPR) mentre in Italia della quota maggiore di tali costi (l'80% secondo l'Antitrust) viene posto a carico degli enti locali. L'Italia era infatti (ed è ancora) lo stato europeo in cui il contributo versato dai produttori di imballaggi per sostenere i costi per la raccolta ed il riciclo degli imballaggi **è il più basso in assoluto.**

Nel 2019 anche la Conferenza interregionale delle Regioni aveva infatti evidenziato che «Consolidare una raccolta di qualità richiede ingenti costi di investimento per modificare i sistemi di raccolta ed investimenti in comunicazione/informazione/formazione dei cittadini che non sono generalmente coperte dai contributi attualmente riconosciuti dal sistema CONAI ... Diventa cruciale stabilire un corretto valore per tale contributo (estremamente basso se confrontato con quello applicato in altri paesi europei)...»

Nella memoria presentata il 24/07/2019 alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, ARERA ha evidenziato che la direttiva **UE 851/2018** impone agli Stati membri di adottare **entro il 5/02/2023** **“le misure necessarie per assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di prodotti, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore coprano i seguenti costi: i) i costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamatione; ii) i costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti; iii) i costi della raccolta e della comunicazione dei dati. La direttiva prevede, infine, la possibilità per gli Stati membri di discostarsi ... a condizione che i produttori di imballaggi sostengano almeno l'80% dei costi necessari.”** ARERA concludeva evidenziando “... l'essenziale esigenza di coordinamento del contenuto del prossimo Accordo quadro ANCI-CONAI con le richiamate disposizioni comunitarie assume maggior rilievo anche alla luce del fatto che i livelli di copertura dei costi sostenuti dai Comuni per la raccolta differenziata risultano essere molto bassi (con riferimento agli imballaggi il dato emerso sarebbe pari a circa il 20%)... Conseguentemente, l'insufficiente copertura dei costi implica che, in forza del principio di responsabilità estesa del produttore applicato in Italia alla filiera degli imballaggi, quale responsabilità condivisa tra i produttori e gli utilizzatori finali degli imballaggi, **i costi incidano fortemente sul consumatore/utente finale.**»

Tale richiesta di ARERA non era però stata raccolta dal governo e nel gennaio 2020 l'ANCI ed il Conai hanno quindi rinnovato l'Accordo senza tenere conto dell'obbligo stabilito dalla Direttiva 851/2018 di aumentare il grado di copertura dei costi a carico dei produttori di imballaggi dal 20% stimato da Antitrust ed ARERA all'80% minimo entro il 5/01/2023. La direttiva veniva successivamente recepita dal governo italiano con il D.lgs 116 del 3/09/2020 in cui veniva delegato ARERA il compito di definire i criteri di efficacia, efficienza ed economicità per l'erogazione dei servizi di raccolta differenziata degli imballaggi e di determinare i relativi

costi efficienti per poter determinare i valori minimi dei costi di raccolta da rimborsare ai Comuni stabilendo altresì che “Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI).».

Nel documento per la consultazione **DCO 214/2023** del 16/05/2023 dal titolo “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento” ARERA ha aggiornato le proprie precedenti stime in base ai dati indicati nei PEF dell’anno 2022 (che si basano su dati di input relativi all’anno a-2 cioè il 2020) di un campione di Comuni. È stato quindi stimato pari al 42% circa il grado di copertura Ha dei soli costi di RD degli imballaggi in base ai dati elaborati evidenziando però un’elevata eterogeneità dei dati disponibili. Si deve però segnalare che la stima di ARERA del presunto aumento dal 20% al 42% circa del grado di copertura dal 2016 al 2020 risulta in evidente contraddizione con le seguenti evidenze:

- 1) nel recente “Packaging EPR fee in EU: What are the differences?”¹ del Wuppertal Institut viene evidenziato che nel 2023 l’Italia è ancora il paese europeo in cui vengono applicati a carico dei produttori di imballaggi i contributi aggregati più contenuti (2,04 €cent) inferiori alla media europea del 84,3%. Solo per quanto riguarda vetro e legno nel 2023 l’Italia non è più il fanalino di coda come da tabella seguente:

Confronto tariffe in €/cent applicate in Europa nel 2023 dai sistemi EPR a produttori di imballaggi

Countries	Main PRO	PET bottle	Aluminum Can	Cardboard Box	Glass Bottle	Steel Can	Wooden Box	Aggregate Fee Indicator (€cent)	% deviation from the
Italy	CONAI	0,15	0,01	0,11	1,10	0,02	0,64	2,04	-84,3%
Luxembourg	VALORLUX	0,52	0,05	0,99	0,77	0,05	0,00	2,37	-81,8%
Slovenia	SLOPAK	0,92	0,35	0,18	0,49	1,23	2,80	5,97	-54,2%
Belgium	FOST PLUS	1,40	0,04	1,73	2,79	0,06	0,00	6,02	-53,8%
Spain	ECOEMBES	1,77	0,08	1,95	1,90	0,59	0,56	6,84	-47,5%
Finland	RINKI	1,22	0,15	1,91	4,71	0,42	0,21	8,62	-33,9%
Netherlands	AFVALFONDS (SAV)	3,32	0,26	0,27	2,89	1,10	0,80	8,63	-33,8%
Portugal	SPV	0,68	0,06	2,37	0,98	0,70	4,51	9,30	-28,6%
Sweden	FTI	1,99	0,83	4,28	3,46	1,59	0,00	12,14	-6,9%
UK	VALPAK	1,53	0,54	0,64	7,26	0,21	2,18	12,37	-5,1%
Romania	ECO-ROM	0,62	0,23	1,76	4,74	0,35	4,82	12,53	-3,9%
Bulgaria	ECOPACK	0,45	0,14	2,31	5,76	0,24	4,41	13,30	2,0%
Austria	ARA	3,28	0,54	2,22	4,58	1,32	1,60	13,54	3,9%
Germany	GRUNE PUNKT	3,36	1,31	3,80	2,35	3,34	0,00	14,16	8,6%
Estonia	ETO	1,82	0,43	2,49	5,20	1,19	3,52	14,65	12,4%
France	CITEO	1,48	0,28	3,88	0,73	0,30	30,15	36,83	182,6%
Czech Republic	EKO-COM	2,40	0,40	4,86	3,72	0,38	30,51	42,26	224,2%
	TOTAL AVERAGE	1,58	0,34	2,10	3,14	0,77	5,10	13,03	

- 2) Dal 2016 (quando l’Antitrust ha calcolato nel 20% grado di copertura Ha dei soli costi di RD degli imballaggi) al 2019 (Quanto ARERA aveva confermato tale stima) fino al 2020 i **corrispettivi medi in €/t sono aumentati del solo 0,7%** come evidenziato nella tabella seguente di sintesi dei dati del XI-Rapporto- ANCI-CONAI-2021 (tabelle 6.32, 6.46 e 6.47) elaborati da ANCI su dati dei Consorzi di Filiera CONAI:

Anni	2016	2017	2018	2019	2020	Var.% 2019-2020	Var.% 2016-2020
Cial (alluminio)	408,61	405,32	416,34	417,78	443,69	6,2%	8,6%
Comieco (cartone)	90,11	91,60	92,73	94,24	106,03	12,5%	17,7%
Corepla (plastica)	276,70	272,50	268,21	268,98	267,36	-0,6%	-3,4%
Coreve (vetro)	43,68	45,28	44,19	42,97	43,16	0,4%	-1,2%
Ricrea (alluminio)	68,16	82,38	84,94	87,43	89,27	2,1%	31,0%
Importo medio totale dei corrispettivi (€/t)	92,34	95,92	96,94	94,57	92,99	-1,7%	0,7%
Totale t/anno gestite dai Consorzi Conai	4.792.803	5.019.716	5.377.151	6.365.454	6.753.081	6,1%	40,9%
Totale corrispettivi erogati dai Consorzi in €/anno	442.565.978	481.495.487	521.261.185	601.997.484	627.948.049	4,3%	41,9%

¹ Fonte <https://www.conai.org/download/report-2-packaging-epr-fee-in-eu-what-are-the-differences-2023-eng/>

NB: Si deve evidenziare che per, quanto riguarda gli imballaggi in carta, a partire dal 2021 si è assistito ad una riduzione dei corrispettivi erogati ai Comuni poiché, a differenza degli altri paesi europei, solo in Italia è stato adottato un *“principio di sussidiarietà”* con cui viene giustificato il mancato rimborso dei costi di raccolta laddove il mercato offra una remunerazione maggiore di quella garantita dai Consorzi. A fronte delle mutate condizioni di mercato molti Comuni hanno infatti preferito cedere carta e cartoni sul libero mercato rinunciando così ad ottenere il relativo corrispettivo da Comieco ed infatti i corrispettivi riconosciuti dal Comieco sono diminuiti del 16,09% dal 2021 (€ 218.241.084) al 2022 (€ 183.123.451).

In data 3/08/2023, con le deliberazioni 387 e 389, ARERA ha poi definito il macro-indicatore R1 – *“Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”* e le regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata mediante l’utilizzo dell’indicatore *Ha*, al cui valore di partenza, calcolato tenuto conto dei citati dati del 2022 sono stati associati obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento per il 2024 e il 2025.

Se si considera che nel 2023 CONAI afferma di aver versato ai Comuni italiani 693 milioni di euro (nel 2022 e nel 2021 erano rispettivamente 670 e 689 milioni) si può ben comprendere che non aver applicato la direttiva 851/2018 almeno a partire dal 5/01/2023 (termine ultimo ai sensi del comma 7 dell’art. 8 bis di tale direttiva) ha determinato la sottrazione ai Comuni italiani di circa sei miliardi di euro (se il grado di copertura *Ha* è rimasto pari al 20% circa) **o almeno di due miliardi di euro** (se il grado di copertura fosse realmente aumentato dal 20 al 42% come stimato da ARERA al netto delle contraddizioni già evidenziate) **che potevano essere utilizzati per ridurre significativamente i costi a carico dei cittadini.**

Il precedente accordo Anci-Conai 2020-2024 è scaduto il 31/12/2024 ed ora l’accordo di comparto riguarderà non più solo ANCI e CONAI ma un sistema più ampio che comprende ARERA e ANEA (Associazione Nazionale Enti d’Ambito) ed anche i consorzi autonomi (ad es. CORIPET). Tale accordo, come evidenziato dalla vice segretario di ANCI, Stefania Dota, dovrà *“individuare un meccanismo di compensazione dei PEF approvati dai Comuni che, come previsto dalla legge, copra almeno l’80% dei costi della differenziata”*. Come correttamente auspicato dal Sindaco di Cagliari e delegato ANCI ai rifiuti, Massimo Zedda, nel corso del recente incontro di presentazione del XIV rapporto ANCI-CONAI a Roma tale accordo dovrà *“tenere conto delle diversità delle realtà urbane e determinare anche un abbattimento della TARI per le amministrazioni virtuose”*².

Con la delibera 57/2025 del 18/02/2025 ARERA ha recentemente avviato il procedimento volto alla definizione del nuovo MTR-3 per gli anni 2026 - 2029. In tale documento ARERA si è però limitata ad affermare che intende *“favorire il percorso di avvicinamento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata (Ha) al livello previsto dalla normativa vigente”* ma non ha specificato in che modo tale MTR-3 garantirà il necessario rimborso retroattivo ai Comuni delle somme pregresse agli stessi spettanti (cioè la differenza tra il grado di copertura del 20-42% stimato e l’80% che spetta ai Comuni italiani a partire dal 5/01/2023) per gli anni 2023 e 2024 nonché per il primo semestre 2025 (a fronte della proroga del precedente accordo al 30/06/2025) da parte dei produttori di imballaggi tramite i relativi Consorzi obbligatori.

A fronte della suddetta mancata attuazione della Direttiva 851/2018 e soprattutto del mancato raggiungimento nei tempi massimi previsti degli obiettivi introdotti da tale direttiva, nel luglio 2024 la Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione con lettera di costituzione in mora all’Italia. La Commissione ha constatato all’Italia di non aver recepito correttamente diverse disposizioni della citata direttiva, tra cui quelle concernenti la responsabilità estesa del produttore e la garanzia di un riciclaggio di alta qualità all’interno del proprio territorio. Si deve infatti considerare che la Corte dei Conti europea, a fronte della verifica dei dati raccolti in Italia, Romania e Paesi Bassi, ha recentemente sottolineato che *“La Corte ha individuato il rischio che, a causa della mancanza di verifiche sui processi di riciclo, i rifiuti di imballaggio di plastica dichiarati come riciclati potrebbero di fatto non essere riciclati in tutti i casi... tali Stati membri non sono stati in grado di assicurare che le condizioni per il riciclaggio di rifiuti di imballaggio di plastica esportati al di fuori dell’UE fossero sostanzialmente equivalenti ai processi di riciclaggio dell’UE.”*³

² Fonte https://www.riciclanews.it/rifiuti/imballaggi-si-tratta-per-il-rinnovo-dellaccordo-tra-comuni-e-consorzi_36297.html

³ Fonte https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2024-16/SR-2024-16_IT.pdf

Si consideri infine che l'Italia nel 2022 ha occupato il terzo posto tra i paesi europei maggiori contribuenti dell'Unione per quanto riguarda l'entità della penalità pagata (ben 855 milioni di euro a carico della fiscalità collettiva) a causa del considerevole quantitativo di imballaggi in plastica che non riciclati nel nostro paese. Nel 2024 e 2025 tali risorse versate sono destinate ad aumentare considerando che il tasso di riciclo della plastica non è sostanzialmente migliorato. Il governo ha inoltre nuovamente rinviato l'applicazione della Plastic tax (il settimo rinvio) e questa volta al mese di luglio 2026.

Per affrontare le problematiche precedentemente illustrate e scongiurare l'applicazione di nuove penalizzazioni economiche da parte dell'UE all'Italia rispetto a quelle citate (che stanno gravando sulla fiscalità collettiva anziché sui produttori di imballaggio che le hanno determinate) con la presente lettera aperta i firmatari **chiedono quindi ad ARERA di:**

- 1) Si richiede di **introdurre l'obbligo di definire e far poi quotare distintamente il costo di raccolta delle varie tipologie dei principali imballaggi** (come già avviene per l'obbligatoria indicazione distinta dei costi del personale) nel nuovo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla Delibera 596/2024 e, conseguentemente, di introdurre l'obbligo di separazione contabile dei costi di raccolta di tali imballaggi (DCO 27/2024) e nel nuovo tool relativo all'MTR-3 al fine di poter monitorare i reali costi di raccolta degli imballaggi mentre finora è stata accettato l'inserimento nel TOOL anche solo di mere stime di tali costi;
- 2) **Pubblicare annualmente la metodologia di calcolo, i dati utilizzati disaggregati per singolo Comune ed i relativi risultati ottenuti per il monitoraggio e calcolo del relativo grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata mediante l'utilizzo dell'indicatore Ha in base al quale si deve calcolare, in modo trasparente, l'entità delle somme spettanti agli enti locali in applicazione del livello minimo di copertura stabilito dalla direttiva 851/2018;**
- 3) **Introdurre nel nuovo MTR-3 un meccanismo di recupero retroattivo (sull'esempio dell'accordo tra ANCI-BIOREPACK) a favore dei comuni italiani dei maggiori oneri posti a loro carico nelle annualità 2023, 2024 e 2025 a causa del mancato effettivo recepimento della Direttiva 851/2018 entro i termini massimi previsti (5/01/2023).** Il precedente a cui ARERA dovrebbe ispirarsi è rappresentato dall'introduzione del **coefficiente CRI** con cui l'Ente territorialmente competente nella redazione dell'aggiornamento del PEF 2024-25 ha dovuto tenere degli eventuali maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione a fronte delle richieste pervenute all'Autorità da parte delle associazioni di categoria dei gestori dei servizi di igiene urbana UTILITALIA ed ASSOAMBIENTE (che rappresentano rispettivamente le aziende pubbliche e private di igiene urbana). Tale coefficiente, entro il limite del 7%, è stato quindi utilizzato per recuperare tali maggiori oneri sostenuti nelle annualità 2022 e 2023 rispettivamente nei PEF relativi al 2024 e 2025. Allo stesso modo ARERA dovrebbe introdurre un nuovo **coefficiente IMB** per garantire il recupero a favore dei Comuni dei maggiori oneri impropriamente sostenuti nelle annualità 2023, 2024 e 2025 a causa del mancato effettivo recepimento dell'obbligo di rimborso di almeno l'80 % dei costi efficienti di raccolta degli imballaggi rispettivamente nei PEF relativi al 2026, 2027 e 2029 al fine di ridurre proporzionalmente le tariffe a carico dei propri cittadini;
- 4) **intervenire per correggere l'attuale distorsione del MTR-2 già segnalata da ANEA rispetto all'attuale meccanismo di sharing. ANEA ha infatti correttamente già evidenziato che «Il meccanismo di sharing dei proventi dovrebbe essere applicato non sui proventi lordi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti di imballaggio sui sistemi EPR o sul mercato, ma sui proventi al netto dei costi sostenuti per le successive operazioni di selezione/cernita/pulizia inseriti all'interno del PEF.»** Se invece dovesse essere confermato l'attuale meccanismo i gestori integrati dei servizi di igiene urbana (cioè quelli che detengono anche gli impianti di preselezione e recupero dei rifiuti) saranno ulteriormente incentivati, come chiarito da ANEA, *“a risparmiare sulla fase di raccolta (con effetti negativi sulla qualità del materiale raccolto), per poi “correggere” gli errori di raccolta attraverso il passaggio in impianti di cernita preliminare il cui costo rimane completamente a carico dei comuni e può ridurre fino ad azzerare la loro quota di proventi da sistemi collettivi o da mercato... È evidente infatti, che allo stato attuale, essendo il meccanismo di sharing*

basato sulla condivisione dei soli ricavi AR, la tendenza del Gestore potrebbe essere quella di aumentare le fasi di pretrattamento, al fine di massimizzare i ricavi riconosciuti oggetto di sharing, dato che i costi di pretrattamento sono oggetto di integrale riconoscimento nell'ambito dell'MTR-2.». In sintesi, secondo ANEA ma anche secondo i firmatari del presente documento, è necessario che con il nuovo MTR-3 non venga più favorito l'interesse dei gestori integrati (poche grandi multiutilities pubblico-private che operano spesso in regime di concessione e generalmente gestiscono direttamente anche l'impiantistica di preselezione dei rifiuti da RD) di proporre sistemi di raccolta stradali (spesso presentati come sistemi "intelligenti" o "smart" a fronte dell'introduzione di costosi e fragili meccanismi di accesso controllato) giustificati in base ad una presunta riduzione dei costi di raccolta ma che però spesso determinano un netto peggioramento della qualità dei materiali raccolti in modo differenziato a fronte dell'impossibilità di individuare i soggetti responsabili degli errati conferimenti. Questa strategia viene infatti attuata dai gestori integrati al fine di ottenere un ulteriore ricavo grazie all'applicazione di elevate tariffe di preselezione nei propri impianti e tale strategia contrasta nettamente con l'interesse dei Comuni di ridurre i costi a proprio carico da porre poi a carico degli utenti;

- 5) Per evitare che, a fronte della già citata duplicazione di introiti a favore dei gestori integrati (che godono sia del rimborso della copertura dei costi a loro carico attraverso la regolazione tariffaria che attraverso l'incentivazione attuata con il coefficiente di Sharing dei ricavi dai cd. sistemi di compliance) **si chiede quindi di introdurre nel MTR-3 anche un meccanismo di scomputo di tale duplice "riconoscimento" derivante dall'incasso dei suddetti ricavi per le attività di preselezione.** Tale impropria distorsione a favore dei soli "gestori integrati" era già stata censurata, in riferimento al profilo delle distorsioni della concorrenza, nella sentenza n. 7196 del 24 luglio 2023 della II Sezione del Consiglio di Stato con cui erano stati dichiarati illegittimi gli articoli del MTR-2 che determinano una doppia remunerazione a favore di tali gestori relativamente ai costi per le attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici. ARERA era quindi intervenuta per far fronte a tale censura prima con la delibera 389/2023 vietando di remunerare nel MTR-2 i costi di preselezione degli imballaggi plastici ma poi, a fronte delle richieste pervenute dai suddetti gestori integrati, con la delibera 465/2023 ha stabilito che *"gli oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata" da non remunerare a fronte dell' articolo 2 della deliberazione 389/2023/R/RIF "siano esclusivamente quelli relativi all'attività di selezione per colore e polimero del monomateriale plastico, ossia quelli riferibili all'attività (volta all'ottenimento delle materie prime seconde dal flusso degli imballaggi in plastica) a valle rispetto alle attività di raccolta, di trasporto e di cernita/separazione del multimateriale."*. Ma i costi relativi a tali attività (già remunerate ai gestori degli impianti di selezione per polimero dai Consorzi Corepla e Coripet) non sono quelli di semplice preselezione e separazione degli imballaggi in plastica a cui la citata sentenza faceva riferimento e che determinano la doppia remunerazione censurata dal Consiglio di Stato;
- 6) **Concordare con ISPRA le necessarie procedure per la necessaria verifica dei dati di effettivo riciclaggio comunicati dai Consorzi di filiera nonché dei relativi processi di riciclo ed introdurre meccanismi tariffari che possano incentivare la diffusione anche in Italia sistemi di deposito cauzionale degli imballaggi come sostenuto trasversalmente da varie associazioni che hanno aderito alla campagna "A buon rendere" avviata dall'Associazione dei Comuni virtuosi a cui hanno aderito anche vari Comuni e praticamente tutte le organizzazioni ambientaliste anche al fine di evitare di dover continuare a subire l'applicazione della penalità legata all'attuale mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio stabiliti a livello europeo per alcune tipologie di imballaggi.**

Rossano Ercolini
Presidente Zero Waste Italy
e Direttore del Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori

Con il supporto tecnico di
Attilio Tornavacca

Capannori (LU), 4 aprile 2025